

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la [REDACTED], quale mandataria di [REDACTED] e [REDACTED], conveniva in giudizio i coniugi, signori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], al fine di sentirli condannare alla riconsegna dell'immobile meglio specificato in atti nonché al pagamento della indennità di occupazione per complessivi euro 7649,98;

che i convenuti si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attrici e spiegando domanda riconvenzionale;

che la causa passava in decisione senza attività istruttoria;

che l'immobile di cui agli atti veniva concesso in locazione nel dicembre del 1989 al signor [REDACTED], che vi abitava con il proprio nucleo familiare sino al 28 giugno 2002, allorquando permaneva nella conduzione dell'appartamento la nipote, signora [REDACTED], che nel frattempo si sposava con il signor [REDACTED] e richiedeva all'Ente [REDACTED], allora proprietario, la possibilità di subentrare nel contratto di locazione;

tanto anche al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'acquisto dell'appartamento medesimo, oggetto di procedure di dismissione in conformità al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito in L. 410/ 2001, norme integrate con il successivo decreto-legge 203/2005, in cui l'articolo 7 bis numero 1 estende i diritti di prelazione sulle unità immobiliari anche agli occupanti;

che la parte convenuta in sede di domanda riconvenzionale ha chiesto che questo giudice dichiari il diritto della predetta all'esercizio delle facoltà spettanti ai conduttori, ai sensi dell'articolo

sopra menzionato;

che sulla base della domanda riconvenzionale spiegata, la parte attrice nella memoria ex articolo 183, comma sesto, numero uno c.p.c., chiedeva via preliminare che venisse accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice, spettando la stessa alla giudice amministrativo;

che i coniugi ██████████ hanno allora diversamente argomentato le proprie difese, sebbene appaia molto chiara la formulazione in termini di domanda riconvenzionale, sostenendo che si tratterebbe meramente di una eccezione volta paralizzare la domanda attrice quella di riconoscimento dell'applicabilità del già citato articolo 7 bis D.L. 203/2005;

che è come sopra si è detto non può essere revocato in dubbio, neppure in sede di conclusioni rassegnate dalla parte, che la convenuta abbia formulato specifica domanda sul punto, richiedendo quindi un accertamento e una statuizione del GO in materia;

ma che anche laddove si volesse concedere che si tratti di mera eccezione, la stessa ugualmente comporterebbe un vaglio del giudice ordinario in merito alla controversia amministrativa, relativa all'applicabilità della norma in oggetto nei confronti della PA, con riflessi diretti sull'accoglimento o il rigetto della domanda attrice, ma anche sul riconoscimento della facoltà degli occupanti, parti convenute nell'odierno giudizio, all'esercizio della prelazione sull'acquisto dell'immobile;

che il TAR è già stato investito della questione proprio dai signori ██████████ ██████████ ed il predetto Tribunale si è già pronunciato, da

una parte dichiarando la propria giurisdizione esclusiva in quanto "L'esercizio del diritto di opzione non ha quindi natura privatistica, né può essere collocato in un ambito paritetico nei rapporti con la PA , incardinandosi al contrario nell'ambito di un procedimento amministrativo"; ma ha anche già rigettato nel merito la domanda dei convenuti, sancendo la piena legittimità del diniego opposto dall'INPS, rilevando che la signora ██████ si era trasferita nell'immobile in oggetto dopo l'entrata in vigore dell'invocata normativa;

che quindi i convenuti hanno riproposto la medesima domanda già rigettata davanti al Tar davanti al giudice ordinario, nella forma della domanda riconvenzionale;

che tanto questo comporta il venir meno della giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;

che quindi questo giudice deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;

che la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Tar della Lombardia.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite

sostenute da parte attrice, che si liquidano in € 1800 per diritti, € 1900 per onorari, oltre a € 192 per spese, spese generali, Iva, Cpa.

Milano, il 9/3/2011

Il Giudice

Maria Caterina Chiulli

